



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 111/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ANTENNA UNO LENTINI
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ANTENNA UNO LENTINI”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 37, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 177/05 E NELL’ART.3, COMMA 1, DELLA DELIBERA
N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 1/N. PROC.2021/2017 - PROC. 33/17/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”*, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di *“vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 29 novembre 2016, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l'Ispettorato Territoriale Sicilia, quest'ultimo ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 7 dicembre 2016, la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 26, 27, 28 e 29 settembre 2016 da parte della società Antenna Uno Lentini S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Uno Lentini".

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata accertata e contestata - cont. n. 1/N° PROC. 2021/ 2017 - in data 16 gennaio 2017 nonché notificata in pari data alla società Antenna Uno Lentini S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Antenna Uno Lentini", la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 26, 27, 28 e 29 settembre 2016, in quanto "è stato rilevato che alcuni break non vengono distinti dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione".

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare, in data 17 febbraio 2017, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi, nonché in sede di audizione tenutasi in data 3 marzo 2017, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo che la presunta infrazione sia dipesa da "un errore tecnico del registratore" ovvero "del software della messa in onda che non ha visualizzato il logo di pubblicità", in quanto "la programmazione dei break pubblicitari viene sempre registrata prima di essere mandata in onda con la prevista scritta pubblicità".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con nota del 24 aprile u.s., ha proposto a questa Autorità "di irrogare la sanzione nella misura del minimo edittale, in quanto il settore radio-televisivo versa in una situazione di grave criticità economica" nei confronti della predetta società per la violazione delle disposizioni normative sopra citate.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni non risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visione della registrazione delle comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione risulta che, nel corso della trasmissione dei *break* e dei singoli *spot* pubblicitari è

presenta la scritta “*pubblicità*” in conformità alle disposizioni normative contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Antenna Uno Lentini S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antenna Uno Lentini*”, per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 26, 27, 28 e 29 settembre 2016.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

